Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 228/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Ente Autonomo Volturno S.r.l.

Indice

Premessa 3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR 4
1.1 Valutazioni dell'Autorità 4
1.2 Indicazioni 4
1.3 Prescrizioni 4
2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR 4
2.1 Valutazioni dell'Autorità 4
2.2 Indicazioni 4
2.3 Prescrizioni 4
3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR 5
3.1 Valutazioni dell'Autorità 5
3.2 Indicazioni 5
3.3 Prescrizioni 5
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR 5
4.1 Valutazioni dell'Autorità 5
4.2 Indicazioni 5
4.3 Prescrizioni 5
5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR 5
5.1 Valutazioni dell'Autorità 5
5.2 Indicazioni 6
5.3 Prescrizioni 7
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR 8
6.1 Valutazioni dell'Autorità 8
6.2 Indicazioni 8
6.3 Prescrizioni 8
7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR 9
7.1 Valutazioni dell'Autorità 9
7.2 Indicazioni 9
7.3 Prescrizioni 10
8. Allegati al PIR 10
8.1 Valutazioni dell'Autorità 10
8.2 Indicazioni 10
8.3 Prescrizioni 10

Premessa

Con nota trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), assunta al prot. ART 75361/2026 del 30 settembre 2026, Ente Autonomo Volturno S.r.l. (nel seguito, anche: EAV) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2028 (nel seguito: PIR 2028), evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Tale gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali all’Agenzia Campana per la Mobilità Regionale ACaMIR (nel seguito: AB), ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Con il presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agli allegati di detta bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli e per gli allegati il presente documento reca, nell’ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza finale del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al gestore dell’infrastruttura (nel seguito, anche: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato “**PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)**” e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine di entrata in vigore dell’orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

AB:	*Allocation Body* (organismo di allocazione della capacità);
Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
GI:	Gestore dell’infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso;
PMR:	Persone con disabilità e a Mobilità Ridotta;
RNE:	Rail Net Europe;
STI:	Specifiche Tecniche di Interoperabilità.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Considerati i diversi richiami presenti nel documento, si ritiene opportuno che, nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", sia introdotto un rimando al Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di inserire nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", un rimando al Regolamento (UE) 2026/1184 relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010.

1.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

2. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario che il gestore inserisca nelle tabelle presenti nei paragrafi 2.7, "*Utilizzo della rete – Linea Cancello – Benevento (aggiornamento febbraio 2026)*", e 2.13, "*Utilizzo della rete – Linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese (aggiornamento febbraio 2026)"*, la percentuale della capacità teorica oraria in corrispondenza della quale, ove raggiunta anche in una sola delle tratte, il gestore dichiara la condizione di "linea satura".

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

2.3.1 Si prescrive al Gestore di inserire nelle tabelle presenti nei paragrafi 2.7, "*Utilizzo della rete – Linea Cancello – Benevento (aggiornamento febbraio 2026)*", e 2.13, "*Utilizzo della rete – Linea Santa Maria C.V. - Piedimonte Matese (aggiornamento febbraio 2026)*", la percentuale della capacità teorica oraria in corrispondenza della quale, ove raggiunta anche in una sola delle tratte, il gestore dichiara la condizione di "linea satura".

3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell’Autorità

Il paragrafo 5.1.3, “*Servizi complementari (aggiornamento giugno 2025)*”, richiama esclusivamente il GI RFI quale soggetto erogatore del servizio di assistenza alle PMR, mentre il successivo paragrafo 5.4.3 prevede anche servizi di assistenza forniti dal GI EAV.

Il testo dovrebbe pertanto essere reso coerente con il paragrafo 5.4.3, *“Assistenza a Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) n.782/2021”,* rinviando a quest’ultimo per l’individuazione dei soggetti competenti, delle modalità di erogazione e del relativo coordinamento.

Nel paragrafo 5.2, “*Sistema tariffario (aggiornamento settembre 2026)*”, si ritiene necessario che il gestore renda noto che, con riferimento alla linea Santa Maria C.V – Piedimonte Matese, i valori dei canoni per l’accesso all’infrastruttura (PMdA) e delle tariffe per i servizi ad essa connessi (extra-PMdA) sono quelli di cui alla proposta tariffaria presentata dall’AB per il periodo 2027-2031, per la linea in oggetto quali risultanti dalle determinazioni assunte dall’Autorità in applicazione di quanto previsto dalla Misura 52.2, punto 1, lettera i) dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2025.

Sempre nello stesso paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario (aggiornamento settembre 2026)*", si ritiene necessario che il gestore renda noto che, per la linea Cancello – Benevento, stante la circostanza che vede il gestore non tenuto a presentare la proposta tariffaria relativa al periodo 2027-2031 - determinandosi la non rappresentatività del 2026 quale anno base - e considerato che dovrà essere conseguentemente determinato un nuovo anno base per la formulazione della suddetta proposta tariffaria di periodo, i valori dei canoni per l'accesso all'infrastruttura (PMdA) e delle tariffe per l'accesso ai servizi ad essa connessi (extra-PMdA), potranno essere assunti pari a quelli assunti dal gestore dell'IFN per l'orario di servizio 2026-2027, adeguati in considerazione degli aspetti inflattivi. A tal fine, il gestore considera i citati aspetti inflattivi assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026.

Si ritiene, pertanto, necessario che il gestore adegui coerentemente i valori economici dei canoni e delle tariffe di cui al paragrafo 5.2.

Il paragrafo 5.3.6, "*Ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità*", disciplina le modalità di informazione al pubblico richiamando la normativa applicabile; tuttavia, la qualificazione del sito Infomobilità come "*quasi totalmente accessibile*" deve essere rivista, sostituendola con un riferimento al rispetto dei requisiti di accessibilità previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (c.d. atto europeo dell'accessibilità).

Si rileva anche che le modalità di informazione al pubblico disponibili nelle singole stazioni, in particolare attraverso sistemi sonori e visivi, dovrebbero risultare coerenti con le effettive dotazioni infrastrutturali e tecnologiche degli impianti, da rappresentare nel paragrafo 7.3.2 e nei relativi Allegati I e II.

Con riferimento ai contenuti del paragrafo 5.4.3, "*Assistenza a Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) n.782/2021*", si ritiene necessario che il PIR, in coerenza con i principi di trasparenza e di rappresentazione dell'effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità espressi dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, consenta una chiara comprensione sia delle condizioni di accessibilità delle infrastrutture sia delle modalità di erogazione dei servizi di assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Al riguardo, tenuto conto della nozione di persona con disabilità e a mobilità ridotta di cui all'articolo 3, punto 21), del Regolamento (UE) 2021/782, appare opportuno distinguere il profilo dell'effettiva accessibilità degli impianti, da rappresentare nel paragrafo 7.3.2 e negli Allegati I e II, dal profilo dell'assistenza alle PMR, oggetto specifico del presente paragrafo.

Attualmente il § 5.4.3 tratta congiuntamente entrambi gli aspetti, rinviando agli Allegati I e II per le condizioni di accessibilità e disciplinando, nel contempo, i servizi di assistenza prestati da RFI e da EAV.

Sempre con riferimento ai contenuti del paragrafo 5.4.3 e con riferimento al servizio di assistenza, il PIR individua RFI quale soggetto erogatore negli impianti di Napoli Centrale, Benevento Centrale e Caserta ed EAV in ulteriori impianti della rete. Tale articolazione rende necessario esplicitare le modalità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, in coerenza con l'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782, che prevede un meccanismo di notifica unica della richiesta di assistenza.

Pertanto, anche nei viaggi che interessano reti interconnesse, più gestori di stazione o più imprese ferroviarie, la PMR non dovrebbe essere tenuta a presentare distinte richieste ai diversi soggetti coinvolti.

Il PIR dovrebbe chiarire che è sufficiente un'unica richiesta di assistenza e che la relativa trasmissione e il coordinamento tra EAV, RFI e gli altri operatori interessati sono assicurati dai soggetti che ricevono la notifica.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 **Al paragrafo 5.1.3, "*Servizi complementari (aggiornamento giugno 2025)*", sostituire il periodo: "*Le II.FF. possono chiedere al GI RFI di fornire i servizi di assistenza alle persone PMR, come descritto nell'apposito paragrafo.*" con il seguente: "*I servizi di assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta sono assicurati dai soggetti competenti secondo le modalità e le condizioni indicate al paragrafo 5.4.3, nel rispetto delle modalità di coordinamento ivi previste tra i diversi soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio*."**

5.3.2 **Si prescrive al Gestore di integrare e modificare il paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario (aggiornamento settembre 2026)*", specificando che, con riferimento alla linea Santa Maria C.V. – Piedimonte Matese, i valori dei canoni e delle tariffe per i servizi connessi sono quelli di cui alla proposta tariffaria presentata dall'AB per il periodo 2027-2031, per la linea in oggetto, quali risultanti dalle determinazioni assunte dall'Autorità in applicazione di quanto previsto dalla Misura 52.2, punto 1, lettera i) dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2025.**

5.3.3 **Si prescrive al Gestore di integrare e modificare il paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario (aggiornamento settembre 2026)*", specificando che, con riferimento alla linea Cancello - Benevento: "*Nelle more della formulazione della proposta tariffaria di periodo ai sensi della Delibera ART 95/2023 e s.m.i., i valori dei canoni e delle tariffe applicati per l'orario di servizio 2027-2028 sono assunti pari a quelli applicati per l'orario di servizio 2026-2027, fatti salvi gli adeguamenti inflattivi, determinati assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026*".**

5.3.4 **Si prescrive al Gestore di riportare, nel paragrafo 5.2, da ridenominare: "*Sistema tariffario (aggiornamento dicembre 2026)*", i valori dei canoni e delle tariffe relativi al PMdA ed ai servizi, per le due linee, in coerenza con le assunzioni illustrate nelle precedenti due prescrizioni 5.3.2 e 5.3.3.**

5.3.5 **Si prescrive al Gestore di integrare il testo del paragrafo 5.3.6, "*Ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità*", con il periodo "*Relativamente alla tipologia di informazione DINAMICA, questa è erogata verso l'esterno attraverso la redazione e la pubblicazione delle Info News sulla pagina Infomobilità del sito www.eavsrl.it, fruibile nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, e sull'App Telegram - Canale EAVOfficial*", specificando inoltre che "*Le modalità di informazione al pubblico disponibili presso ciascun impianto, ivi compresi i sistemi di informazione sonora e visiva, sono coerenti con le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche presenti nella stazione, come descritte al paragrafo 7.3.2 e nei relativi Allegati I e II.*"**

5.3.6 **Si prescrive al Gestore di modificare e integrare il testo del paragrafo 5.4.3, "*Assistenza a Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) n.782/2021*", come segue: "*Le condizioni di effettiva accessibilità delle stazioni e delle fermate, le relative dotazioni e le eventuali limitazioni sono riportate al paragrafo 7.3.2 e negli elenchi degli impianti delle linee di cui agli Allegati I e II. Il presente paragrafo disciplina le modalità di erogazione del servizio di assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta*".**

5.3.7 **Si prescrive al Gestore, sempre con riferimento al paragrafo 5.4.3, dopo i capoversi relativi ai servizi di assistenza erogati dal GI RFI e dal GI EAV, di integrare il capoverso come di seguito indicato: "*Le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La PMR presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio, anche qualora questo interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura***

***la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell'erogazione del servizio, senza che l'utente sia tenuto a reiterare la richiesta. Per i servizi di assistenza di competenza del GI EAV sono indicate le modalità e i termini di richiesta, i canali utilizzabili, le modalità di conferma del servizio e, ove il viaggio coinvolga altri gestori di stazione o imprese ferroviarie, le modalità di coordinamento con gli stessi*".**

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai contenuti del paragrafo 6.2.2, "*Obblighi del Gestore dell'infrastruttura EAV",* e 6.2.4, *"Informazioni date dalle IF al GI EAV prima e durante la circolazione*", si rileva che il paragrafo 6.2.4 prevede già che GI EAV metta a disposizione delle imprese ferroviarie, in maniera non discriminatoria, le informazioni di cui all'Allegato II, parte II, del Regolamento (UE) 2021/782 e diffonda in tempo reale i dati relativi agli arrivi e alle partenze anche ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni.

Tale previsione, riguardando un obbligo del gestore dell'infrastruttura, si ritiene necessario che sia coordinata con il citato paragrafo 6.2.2. Dovrebbero inoltre essere richiamati correttamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782 e precisati i dati oggetto della comunicazione.

In coerenza con l'articolo 22 del medesimo Regolamento, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018, i flussi informativi dovrebbero comprendere anche le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

6.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare e coordinare i paragrafi 6.2.2, "*Obblighi del Gestore dell'infrastruttura EAV"*, e 6.2.4, *"Informazioni date dalle IF al GI EAV prima e durante la circolazione*", prevedendo che GI EAV, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale.

I flussi informativi devono comprendere, per quanto di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, del medesimo Regolamento e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Devono, inoltre, essere compresi i dati e le informazioni relativi alle variazioni e alle indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in conformità all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782 e in coerenza con l'articolo 22 del medesimo Regolamento, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Il paragrafo 7.3.2.1, "*Informazioni generali*", rinvia agli Allegati I e II e ai modelli RNE per l'elenco delle stazioni passeggeri e dei relativi servizi, senza tuttavia specificare le informazioni necessarie a rappresentare le caratteristiche degli impianti sotto il profilo dell'accessibilità.
In tale contesto, in coerenza con i principi espressi dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, per ciascuna stazione/fermata sarebbe opportuno che sia rappresentato il livello di effettiva accessibilità delle infrastrutture e dei servizi per le PMR, indicando per le diverse disabilità, le condizioni di fruibilità dell'impianto. In particolare, dovrebbe essere specificato se la stazione è accessibile in autonomia o se è necessaria l'assistenza, con riferimento alle diverse esigenze delle persone con disabilità motoria, visiva, uditiva e intellettiva/cognitiva, nonché delle altre persone a mobilità ridotta.
La presenza e la tipologia dei sistemi di informazione sonora e visiva, anche dinamica, dovrebbero essere indicate per ciascun impianto, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 5.3.6, "*Ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità*".

Con riferimento alla sezione del sito *web* aziendale a cui si fa rimando attraverso il collegamento ipertestuale presente nel paragrafo 7.3.5, "*Aree, impianti e edifici destinati alla sosta, al ricovero e al deposito di materiale rotabile e di merci e approvvigionamento di combustibile*", ed in cui sono elencati, tramite apposite schede, gli impianti in cui il GI opera come operatore di impianto di servizio, è opportuno modificare il mese e l'anno di ultimo aggiornamento delle suddette schede, in coerenza con l'annualità (2028) a cui il PIR si riferisce, e con la data di pubblicazione della loro edizione.

In considerazione delle modalità (specificate nelle valutazioni riferite al capitolo 5 del presente documento) indicate per la determinazione delle tariffe per l'accesso ai servizi forniti negli impianti in cui il GI opera come gestore di impianto, si ritiene necessario che il gestore aggiorni, nelle suddette schede, le condizioni tariffarie previste.

7.2 Indicazioni

7.2.1 **Si dà indicazione al Gestore di integrare il testo del paragrafo 7.3.2.1, "*Informazioni generali*", come segue: "*Per ciascuna stazione e fermata, gli Allegati pertinenti riportano le caratteristiche dell'impianto rilevanti ai fini dell'effettiva accessibilità alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, indicando: la conformità alle STI PMR; la possibilità di fruizione dell'impianto in autonomia o l'eventuale necessità di assistenza; le condizioni e le eventuali limitazioni di accessibilità con riferimento alle diverse esigenze delle persone con disabilità motoria, visiva, uditiva e intellettiva/cognitiva, nonché delle altre persone a mobilità ridotta; le dotazioni dell'impianto rilevanti ai fini dell'accessibilità, compresi i sistemi di informazione sonora e visiva. Per le modalità di richiesta e di erogazione del servizio di assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta si rinvia al paragrafo 5.4.3*".**

7.2.2 **Si dà indicazione al Gestore di adeguare il mese e l'anno di ultimo aggiornamento riportati nel titolo della sezione del sito *web* aziendale in cui sono reperibili le schede descrittive degli impianti in cui il GI opera come gestore di impianto, in modo che siano coerenti con l'annualità (2028) a cui il PIR si riferisce, e con la data di pubblicazione della loro edizione.**

7.3 Prescrizioni

7.3.1 Si prescrive al Gestore di aggiornare, nelle schede illustrative degli impianti in cui il GI opera come gestore di impianto, in considerazione delle modalità (specificate nelle valutazioni riferite al capitolo 5 del presente documento) previste per la determinazione delle tariffe, i valori delle tariffe relative ai servizi forniti in tali impianti.

8. Allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento agli allegati al PIR, l’Autorità valuta adeguato il relativo contenuto, fatti salvi gli adeguamenti conseguenti alla prescrizione 7.3.1 con riguardo agli allegati / schede RNE relativi alla descrizione degli impianti di servizio collegati alle due linee gestite.

8.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

8.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.